COMBIGLIO REGIONALE

LEGGE REGIONALE

Integrazione dell'art. 25 della L.R. 12.8.1978, n. 37

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Integrazione dell'art. 25 della Legge Regionale 12.8.1978, n. 37".

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Il secondo comma dell'art. 25 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37 è sostituito dal seguente:

"All'Albo possono essere iscritti, a richiesta, e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, con apposita delibera, i seguenti liberi professionisti o pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza: ingegneri, architetti, geologi, dottori in chimica, dottori in agraria, geometri, periti industriali, periti agrari".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to (Capozza-Galatone)

COMBIGLIO PESIDNALS DELLA PUBLIA

E' estratto del verbale della seduta del 30 gennaio 1980 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to (Capozza-Galatone)